Disposizioni fitosanitarie e conservazione delle specie vegetali (CITES Flora)

Fanno stato i seguenti atti legislativi:

- Accordo agricolo CH UE (RS 0.916.026.81), Legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20), Ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201), Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1), Ordinanza de l'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste [OMF-UFAM; RS 916.202.2], Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG; SR 910.11), Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), Legge forestale (LFO; RS 921.0), Ordinanza sulle foreste (Ofo; RS 921.01).
- Convenzione sulla conservazione delle specie (RS 0.453), Legge federale e ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453 e O-CITES; RS 453.0), Ordinanza del DFE sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES; RS 453.1), Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

I riferimenti alla pagina "Mostra dettagli", sotto "Obbligo del permesso", "Disposti di natura non doganale" e "Tributi suppletivi" si riferiscono alle misure da applicare per ogni singolo caso all'atto della messa in libera pratica secondo il diritto doganale (importazione). I regimi di transito, di deposito doganale e di ammissione temporanea vanno trattati come l'importazione.

Se le misure di protezione esigono la presentazione di un permesso d'importazione (disposizioni fitosanitarie), l'ufficio competente a rilasciare tali permessi è indicato sotto "Osservazioni", "Obbligo del permesso".

1. Disposizioni fitosanitarie

Secondo il genere di merce la competenza nel settore fitosanitario spetta sia all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG – agricoltura e orticoltura produttiva) sia all'Ufficio federale dell'ambiente UFAM –foresta). Per ambedue gli uffici federali il controllo è eseguito dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

Prescrizioni dettagliate sul traffico transfrontaliero con merci assoggettate alle disposizioni fitosanitarie nonché condizioni speciali a seconda del territorio di provenienza o del luogo di destinazione (concerne in particolare l'importazione di materiali vegetali soggetti al fuoco batterico in zone protette: cantone VS), sono elencate nel Promemoria n. 1 dell'UFAG.

I richiami menzionati in questo promemoria e nel Tares relativi alle disposizioni fitosanitarie signifi-

- "certificato e tassa obbligatori", "certificato e tassa parzialmente obbligatori"

Sono vincolate al certificato e alla tassa obbligatori le merci assoggettate alle disposizioni fitosanitarie e provenienti direttamente da un Paese non aderente all'UE. Se viene indicato "certificato e tassa parzialmente obbligatori" significa che non tutte le merci della rispettiva voce di tariffa sono vincolate al certificato e alla tassa obbligatori. Una lista di quelle vincolate è contenuta nel Promemoria n. 1 dell'<u>UFAG</u>.

Tali merci soggette al certificato e alla tassa obbligatori sottostanno al controllo all'atto dell'importazione. Pertanto alla vigilia del controllo fitosanitario è **obbligatoria** la notifica presso un ufficio di entrata **del SFF** (aeroporto di Zurigo o Ginevra). Nell'ambito del controllo occorre presentare al SFF in ogni caso un certificato fitosanitario originale.

Indicazioni nella dichiarazione doganale:

Nella dichiarazione doganale e-dec, tutte le piante soggette all'obbligo del certificato e alla tassa devono essere dichiarate con il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 270. Nella dichiarazione, nella finca "Documentazione" deve inoltre essere indicato il numero del documento comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (CHED-PP - Common Health Entry Document for Plants and Plant Products) del sistema TRACES-NT.

Tassa:

La tassa da percepire del controllo fitosanitario presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra deve essere registrata manualmente nella dichiarazione d'importazione (DI) dalla persona soggetta

all'obbligo di dichiarazione e quindi riscossa nell'ambito dell'imposizione doganale (rubrica: Tasse, Tassa fitosanitaria, Tipologia di entrata 791).

Per principio la tassa da percepire si compone di una:

tassa di base Fr. 50.- per certificato fitosanitario (normalmente un invio);

tassa supplementare Fr. 10.- per posizione elencata sul certificato fitosanitario

Principio: Determinante per il calcolo delle tasse supplementari non è il nu-

mero di linee tariffali nella dichiarazione doganale, bensì il numero delle posizioni enumerate sul certificato fitosanitario.

Esempi:

• un invio con una merce soggetta al controllo fitosanitario (1 certificato fitosanitario con una posizione), dichiarato con una linea tariffale = Fr. 60.-;

- un invio con tre merci soggette a controllo fitosanitario (1 certificato fitosanitario con tre posizioni), dichiarato con tre linee tariffali = Fr. 80.-; dichiarata con una oppure due linee tariffali = pure Fr. 80.-, poiché è determinante il numero di posizioni nel certificato fitosanitario;
- un invio con dieci merci soggette a controllo fitosanitario (2 certificati fitosanitari con 5 articoli ciascuno) provenienti da diversi stabilimenti di produzione = Fr. 200.-.

Per le eccezioni e altre precisazioni si veda la pagina Internet dell'UFAG, consultabile a partire dal 1° gennaio 2020.

- "passaporto obbligatorio", "in parte passaporto obbligatorio"

Il passaporto fitosanitario è necessario per tutte le piante e determinati prodotti vegetali provenienti dai paesi dell'UE. Il SFF controlla saltuariamente se il passaporto fitosanitario è presente all'importazione e se ha accompagnato le merci fino alla ditta destinataria. Il passaporto fitosanitario va custodito per 3 anni.

"in parte divieto", "importazione parzialmente vietata"

Le merci vietate all'importazione sono elencate nel Promemoria n. 1 dell'<u>UFAG</u>.

"Paesi dell'UE"

Per Paesi dell'UE si intendono i Paesi con i seguenti codici ISO-2: AD, AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM e VA giusta le "Osservazioni" "Repertorio dei Paesi".

Non sono considerati come «paesi aderenti all'UE», le isole Canarie, Ceuta, Melilla nonché i dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

- "paesi non appartenenti all'UE" (paesi extraeuropei, paesi terzi)

Sono considerati come tali i paesi all'infuori della Svizzera, dell'UE e del Principato del Liechtenstein. L'Islanda e la Norvegia sono considerati come paesi terzi.

Ai sensi delle disposizioni fitosanitarie sono considerati come paesi terzi i paesi europei con i seguenti codici ISO-2: AL, BA, BY, FO, GI, IS, MD, ME, MK, NO, RS, RU, SJ, TR, UA e XK giusta le "Osservazioni", "Repertorio dei Paesi".

- "autorizzazione eccezionale"

Per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSaIV - DEFR-DATEC; RS 916.201) vige un divieto generale del loro utilizzo. Per utilizzo si intendono tutte le attività con tali organismi, in particolare l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione.

Deroghe per scopi scientifici:

per l'importazione o il trasferimento di organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese da usare per scopi scientifici in sistemi chiusi, su richiesta l'UFAG può rilasciare un'autorizzazione eccezionale. Una ricapitolazione delle informazioni necessarie a tal fine è riportata nel modulo "Domande autorizzazione: Organismi nocivi, terra, vegetali - importazione o trasferimento" dell'UFAG.

- "Obbligo di notifica per imballaggi di legno - Standard ISPM 15"

Secondo <u>l'Ordinanza dell'UFAM</u> (<u>Ufficio federale dell'ambiente</u>) concernente le misure fitosanitarie per le foreste (<u>OMF-UFAM</u>), le merci provenienti da Stati terzi (paesi non aderenti all'UE) delle voci di tariffa elencate nell'<u>allegato 4</u> sottostanno a un obbligo di notifica se tali merci sono importate con imballaggi di legno (palette, casse, gabbie ecc.). La notifica delle merci elencate nell'allegato 4 deve avvenire due giorni prima dell'importazione. Il <u>modulo di notifica</u> previsto a tal fine deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail: <u>holzverpackungen@bafu.admin.ch</u>. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito Internet <u>www.bafu.admin.ch/ispm15</u> > Disposizioni concernenti l'importazione).

Per informazioni contattare:

- disposizioni fitosanitarie inerenti l'agricoltura: Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Servizio fitosanitario federale, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, tel. +41 (0) 58/462 25 50, phyto@blw.admin.ch, http://www.serviziofito.ch;
- disposizioni fitosanitarie inerenti le foreste: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Papiermühlenstrasse 172, 3003 Berna, tel. +41 (0) 44/739 23 00, wald@bafu.admin.ch, http://www.servizio-fito.ch.

2. Conservazione delle specie vegetali (CITES Flora)

La competenza nel settore fitosanitario per la conservazione delle specie (CITES Flora) spetta all' Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Indicazioni nella dichiarazione doganale

Nella dichiarazione doganale e-dec, tutte le piante e i prodotti soggetti a controllo vanno dichiarati con il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 201.

2.1 Piante e prodotti vegetali soggetti a controllo

Esemplari di specie di flora protette, parti di essi nonché i prodotti da loro derivati soggiacciono alle disposizioni in materia di conservazione delle specie. Sono considerate specie vegetali protette:

- specie di cui agli allegati I-III della CITES (RS 0.453);
- esemplari di specie prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da poter compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
- esemplari di specie che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III della CITES.

Per importare simili piante e prodotti vegetali, di regola l'importatore deve disporre di un permesso dell'USAV. Inoltre, all'importazione vige l'obbligo di pagare una tassa nonché vengono eseguiti un controllo documentale e, nella maggior parte dei casi, anche un controllo materiale (per maggiori informazioni vedi www.cites.ch).

Le piante e i prodotti di origine vegetale soggetti a controlli e a tassa sono elencati nell'ordinanza sui controlli CITES (RS 453.1). In Tares essi riportano la menzione "CITES Flora".

Piante vive (p. es. VT 0601.1090):

Disposti di natura non doganale:	CITES Flora	certificato, controllo e tassa obbligatori: di specie menzionate negli allegati I-III CITES(v. "Osservazioni", "Disposizioni fitosanitarie e CITES Flora" e "CITES Flora")
----------------------------------	-------------	--

Altre piante o prodotti vegetali (p. es. VT 3302.9000):

Tributi suppletivi	Codice		Numero convenzionale				
	792	CITES Flora	001	contenenti delle specie CITES (v. "Osserva- zioni", "Disposizioni fitosanitarie e CITES Flora", "CITES Flora")	Fr.	60	per invio

Se solo determinati prodotti vegetali sono soggetti all'obbligo di controllo e della tassa, essi vengono contrassegnati con una relativa indicazione (vedi esempio sopra).

Clausola generale CITES: possono rientrare nelle disposizioni sulla conservazione delle specie merci di voci di tariffa per le quali alla pagina "Mostra dettagli", "Tributi suppletivi" non figura il rinvio CITES, ma che contengono o sono dotate di parti di specie di flora protette (p. es. vestiti con bottoni in legno pregiato protetto, prodotti contenenti succhi vegetali di specie protette).

Per informazioni concernenti l'obbligo di controllo contattare:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna.

tel. +41 (0) 58 462 25 41, fax +41 (0) 58 463 85 22, cites@blv.admin.ch, www.cites.ch.

2.2 Controlli relativi alla conservazione delle specie

2.2.1 Piante vive importate nel traffico aereo direttamente da uno Stato non membro dell'UE

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) esegue i controlli in materia di legislazione sulla conservazione delle specie. Simili piante e prodotti vegetali possono essere dichiarati esclusivamente presso gli uffici doganali riportati nell'Avviso n. 1 dell'<u>UFAG</u> → Uffici doganali aperti per i controlli fitosanitari all'importazione. Rimangono valide le disposizioni di cui al <u>punto 1</u> "Disposizioni fitosanitarie". Le tasse sono riportate al <u>punto 2.3</u>.

2.2.2 Piante vive delle voci di tariffa 0601.1090, 0601.2020, 0601.2091, 0601.2099, 0602.1000, 0602.9019, 0602.9091 e 0602.9099 importate da o attraverso l'UE

Nel caso di piante vive importate da o attraverso un Paese membro dell'UE per le quali nel Tares figura la menzione dell'obbligo di certificato, di controllo e di tassa, il posto di controllo protezione delle specie dell'USAV, 8820 Wädenswil, esegue un controllo documentale. Piante prelevate dall'ambiente naturale soggiacciono inoltre a un controllo materiale. Le tasse sono riportate al punti 2.3 e 2.3.1.

Per **TUTTI** gli invii contenenti piante vive delle voci di tariffa 0601.1090, 0601.2020, 0601.2091, 0601.2099, 0602.1000, 0602.9019, 0602.9091 e 0602.9099 la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve consegnare all'ufficio doganale un incarto con:

- una copia della dichiarazione doganale d'importazione;
- una copia della fattura;
- se presente, il certificato CITES originale;
- se presente, il permesso rilasciato dall'USAV;
- eventuali altri documenti di scorta.

2.2.3 Altre piante e prodotti vegetali

L'importatore deve far controllare le piante e i prodotti vegetali soggetti a controllo dal relativo posto di controllo protezione delle specie. Tali uffici eseguono i controlli in materia di legislazione sulla conservazione delle specie (controllo documentale e materiale) di regola dopo l'imposizione doganale. Le tasse sono riportate al punti 2.3 e 2.3.2.

Nella dichiarazione, la persona soggetta a tale obbligo deve pertanto fornire i seguenti documenti e dati:

Cosa	Dove	Come	
Codice del posto di controllo protezione delle specie che effet- tua il controllo	Rubrica "Menzioni speciali" o "Osservazioni speciali" nei dati d'intestazione	Posto di controllo protezione delle specie Basilea Ginevra Aeroporto	Codice CITES01 CITES02
		Zurigo Aeroporto Berna Chiasso Le Locle	CITES03 CITES04 CITES05 CITES07

Permesso dell'USAV (se necessario)	Rubrica "Permessi"	Permesso singolo = codice 1 Permesso generale = codice 99 Nell'ambito CITES non è consentito utilizzare il codice 2 (permesso generale d'importazione).
Certificati CITES (per gli esemplari CITES)	Rubrica "Documenti"	Altro (ZZZ), numero, data, CITES
Tassa di controllo CI- TES	Rubrica "Tributi suppletivi"	

Gli uffici doganali trasmettono quindi queste informazioni all'ufficio di controllo scelto. A partire da questo momento l'importatore ha 48 ore di tempo per presentare a tale posto di controllo protezione delle specie gli esemplari soggetti a controllo. Se l'importatore omette un controllo, l'USAV avvia un'inchiesta penale.

L'indirizzo e gli orari d'apertura degli posto di controllo protezione delle specie sono desumibili dal sito www.blv.admin.ch → "Uffici doganali e servizi di controllo CITES".

2.3 Tasse

I controlli concernenti la conservazione delle specie per piante e prodotti vegetali sono soggetti a tassa.

Se una voce di tariffa e un eventuale numero convenzionale prevedono sia una tassa fitosanitaria sia una tassa per il controllo CITES Flora, occorre riscuotere unicamente la prima. Nella dichiarazione doganale va dichiarata solo tale tassa. Vedi <u>punto 1 "Disposizioni fitosanitarie", "Tassa"</u>.

Definizione di "invio": sono considerati un invio gli esemplari di piante (inclusi parti di esse e loro derivati) trasportati con il medesimo mezzo, provenienti dallo stesso speditore e destinati al medesimo destinatario.

2.3.1 Piante vive delle voci di tariffa 0601.1090, 0601.2020, 0601.2091, 0601.2099, 0602.1000, 0602.9019, 0602.9091 e 0602.9099 provenienti da o attraverso l'UE

L'USAV riscuote la tassa di controllo per le piante vive delle summenzionate voci di tariffa che vengono importate da un Paese membro dell'UE o attraverso un tale Stato (il controllo documentale costa 30 franchi per invio, combinato al controllo materiale 60 franchi. per invio). Nella dichiarazione doganale non occorre dichiarare alcuna tassa.

2.3.2 Altre piante e prodotti vegetali

Le tasse di controllo dovute sono riportate alla pagina "Mostra dettagli", "Tributi suppletivi" e ammontano a 60 franchi per invio.